

Legge Regionale 22 ottobre 2021 , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 27/10/2021

**Modifica alla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), nonché misure straordinarie per la salvaguardia del comparto turistico regionale.**

## **Art. 5**

*(Modifiche all'articolo 38 della legge regionale 3/2021)*

1. All'articolo 38 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppImpresa)), sono apportate le seguenti modifiche:

**a)** al comma 1 le parole: <<ai territori dei Comuni di Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste, nonché ai territori dei comuni nel cui territorio insiste un sito regionale culturale UNESCO, ai sensi della legge regionale 25 luglio 2019, n. 11 (Misure di sostegno a favore del patrimonio regionale inserito nella lista del patrimonio mondiale posto sotto la tutela dell'UNESCO),>> sono soppresse;

**b)** dopo il comma 2 è inserito il seguente:

**<<2 bis.** Per i Comuni di Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste, nonché per i territori dei Comuni nel cui territorio insiste un sito regionale culturale UNESCO, ai sensi della legge regionale 25 luglio 2019, n. 11 (Misure di sostegno a favore del patrimonio regionale inserito nella lista del patrimonio mondiale posto sotto la tutela dell'UNESCO), i "voucher TURESTA in FVG" sono utilizzabili a copertura delle spese relative all'acquisto di un pacchetto turistico di almeno due notti.>>;

**c)** dopo il comma 3 è inserito il seguente:

**<<3 bis.** Le agenzie viaggio e i tour operator con sede legale e operativa nella Regione Friuli Venezia Giulia sono autorizzate a concedere i "voucher TURESTA in FVG".>>;

**d)** al comma 4 dopo le parole <<strutture ricettive>> sono inserite le seguenti: <<e le agenzie viaggio e i tour operator>>.